NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 17

L'integrazione salariale ordinaria e' corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato per un ulteriore trimestre. Nei casi previsti dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale ordinaria e' corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per un ulteriore trimestre. L'integrazione salariale ordinaria non puo' superare complessivamente la durata di nove mesi in un biennio per ciascuna unita' produttiva.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it